

Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 9/8/02, approvata con D.G.R.V. n. 2106 del 2/8/02, recante "*Norme di Attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Testo coordinato con la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*". Nota esplicativa.

Ai Comuni
Alle Province
Alle Autorità d'Ambito
Ai gestori del servizio pubblico di fognatura e depurazione
All'A.R.P.A.V.

LORO SEDI

La Direzione regionale Geologia-Ciclo dell'Acqua ha predisposto un testo coordinato e aggiornato - che, si precisa, non ha alcun valore normativo -, che si propone ai soggetti interessati quale utile strumento operativo, al fine di facilitare la lettura della circolare indicata in oggetto.

Il testo, infatti, visualizza in modo rapido ed efficace le modifiche intervenute nelle Norme di Attuazione del P.R.R.A. in forza della normativa statale e regionale di settore.

Nello specifico, il testo si articola come segue:

1. nella colonna sinistra è riportato il testo originario delle Norme di Attuazione del P.R.R.A.;
2. nella colonna destra è riportato il testo delle Norme di Attuazione del P.R.R.A. integrato e coordinato con la normativa statale e regionale di settore, in particolare:
 - in grassetto figurano le disposizioni coordinate con il D.Lgs. 152/99.
 - in grassetto corsivo figurano le disposizioni coordinate con le leggi regionali di settore;
 - tra parentesi sono indicate le singole disposizioni statali e regionali che trovano applicazione.

Infine, si ricorda che la Legge 31 luglio 2002, n. 179, "*Disposizioni in campo ambientale*", (in G.U. n. 189 del 13/8/02) ha modificato alcune disposizioni del D.Lgs. 152/99:

- a) all'articolo 29, comma 2, il termine del 13/6/02, stabilito per l'adeguamento degli scarichi esistenti recapitanti sul suolo per i quali non sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali, è stato prorogato al 31 dicembre 2003;
- b) all'articolo 33, comma 3, relativamente al divieto di smaltimento di rifiuti, anche triturati, in fognatura, è stata introdotta l'eccezione per i rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore.

Il Dirigente regionale
Ing. Andrea Costantini

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I Finalità e norme generali

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le presenti norme definiscono, con riferimento al programma di attuazione del Piano regionale di risanamento delle acque (P.R.R.A), la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature in applicazione dell'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n.319 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2- Zone omogenee di protezione

1. Al fine di definire una disciplina organica che tenga conto dei diversi gradi di vulnerabilità del territorio regionale nonché delle particolari caratteristiche idrografiche, geomorfologiche ed insediative, il territorio regionale viene suddiviso in zone omogenee di protezione.

2. Tali zone sono individuate dall'interserzione di fasce territoriali omogenee con le aree tributarie ai principali corpi idrici regionali, come riportato nell'allegata planimetria n. 4 che fa parte integrante della presente normativa.

3. I limiti di accettabilità degli scarichi di cui all'articolo 1 sono stabiliti in funzione della zona nella quale gli scarichi stessi sono ubicati e del carico inquinante

TITOLO I Finalità e norme generali

Art. 1- Campo di applicazione

(Art. 2, lett. g) e i) D.Lgs. 152/99)

1. Le presenti norme definiscono, con riferimento al programma di attuazione del Piano regionale di risanamento delle acque (P.R.R.A), la disciplina degli scarichi **di acque reflue urbane e di acque reflue domestiche** che non recapitano in **reti fognarie**.

Art. 2- Zone omogenee di protezione

1. Al fine di definire una disciplina organica che tenga conto dei diversi gradi di vulnerabilità del territorio regionale nonché delle particolari caratteristiche idrografiche, geomorfologiche ed insediative, il territorio regionale viene suddiviso in zone omogenee di protezione.

2. Tali zone sono individuate dall'interserzione di fasce territoriali omogenee con le aree tributarie ai principali corpi idrici regionali, come riportato nella planimetria n. 4 che fa parte integrante della presente normativa.

3. I limiti di accettabilità degli scarichi di cui all'articolo 1 sono stabiliti in funzione della zona nella quale gli scarichi stessi sono ubicati e del carico inquinante

collettato dalla rete fognaria espresso in abitanti equivalenti.

Art. 3 - Ambiti territoriali

1. Il territorio regionale è altresì suddiviso in 35 «ambiti territoriali ottimali», di cui all'allegata planimetria n. 5 che fa parte integrante della presente normativa, all'interno dei quali i servizi di fognatura e di depurazione dovranno essere programmati e gestiti da un unico «ente di gestione tecnico-amministrativa».

2. Nelle zone adiacenti il confine degli ambiti di cui al comma 1 potranno essere organizzati schemi fognari che interessano ambiti adiacenti, ove tecnicamente giustificabili.

3. All'interno degli ambiti il P.r.r.a. definisce gli schemi fognari intercomunali di maggiore rilevanza, di cui alle allegate planimetrie da 7.1 a 7.18 che fanno parte integrante della presente normativa, l'ubicazione degli impianti pubblici di depurazione con potenzialità prevista superiore a 5.000 abitanti equivalenti nonché i corpi idrici ricettori dei relativi scarichi.

4. L'ubicazione degli impianti di depurazione, i relativi bacini di utenza e l'individuazione del corpo idrico ricettore, così come individuati nella cartografia di piano, sono vincolanti.

collettato dalla rete fognaria espresso in abitanti equivalenti.

Art. 3 - Ambiti territoriali

1. *(Abrogato da Legge regionale 27 marzo 1998, n.5)*

2. *(Abrogato da Legge regionale 27 marzo 1998, n.5)*

3. ***Fino all'approvazione dei programmi pluriennali di intervento di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5***, il P.R.R.A. definisce gli schemi fognari intercomunali di maggiore rilevanza, di cui alle allegate planimetrie da 7.1 a 7.18 che fanno parte integrante della presente normativa, l'ubicazione degli impianti pubblici di depurazione con potenzialità prevista superiore a 5.000 abitanti equivalenti nonché i corpi idrici ricettori dei relativi scarichi.

4. ***Fino all'approvazione dei programmi di cui al comma 3***, l'ubicazione degli impianti di depurazione, i relativi bacini di utenza e l'individuazione del corpo idrico ricettore, così come individuati nella cartografia di piano, sono vincolanti.

Art. 4 - Ente di gestione

1. L'Ente di gestione tecnico-amministrativo è l'organismo operativo che ha il compito della gestione, della manutenzione e dell'aggiornamento delle reti e degli impianti, ed eventualmente della progettazione e costruzione di opere con fondi propri o degli enti locali appartenenti all'ambito.

2. Tali enti sono costituiti da comuni, comunità montane, consorzi di enti pubblici, il cui atto costitutivo è approvato nelle forme di legge.

3. All'ente di gestione sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) definizione del programma dei servizi di fognatura e depurazione;
- b) esercizio dei servizi sopraindicati direttamente, o mediante la costituzione di un'azienda speciale, o mediante la concessione, sulla base di apposito disciplinare, a enti o imprese pubbliche o private, o mediante appalto;
- c) autorizzazione agli allacciamenti degli scarichi nelle pubbliche fognature;
- d) controllo della qualità e della qualità degli scarichi immessi nelle fognature;
- e) verifica della funzionalità degli impianti per il rispetto dei limiti di accettabilità delle acque scaricate, anche in rapporto alle condizioni del corpo idrico ricettore;
- f) coordinamento dei servizi di tariffazione ed esazione dei canoni versati dagli utenti sulla base della normativa vigente.

4. Negli ambiti territoriali ottimali, gli enti di gestione, qualora già non esistenti, dovranno essere costituiti entro un anno dall'entrata in vigore del P.r.r.a.

5. Il Presidente della Giunta regionale, entro i tre mesi successivi

Art. 4 - Ente di gestione

(Abrogato dalla Legge regionale 27 marzo 1998, n.5)

all'approvazione del piano, prende atto dell'esistenza dei consorzi, il cui perimetro coincide con quello dell'ambito territoriale, e attribuisce loro la qualifica di ente di gestione.

6. Negli altri casi, decorsi inutilmente i tre mesi, la Giunta regionale assume le funzioni e le responsabilità dell'ente di gestione, ove non decida di affidare tale funzione a un ente o consorzio pubblici, operanti all'interno dell'ambito territoriale.

7. Qualora gli enti di gestione non siano costituiti entro il termine di cui al comma quarto, la Giunta regionale, entro i successivi 60 giorni, nomina un commissario per l'espletamento della procedura di costituzione dell'ente.

8. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del P.r.r.a., il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, uno schema di statuto per l'organizzazione e il funzionamento degli enti di gestione di cui al primo comma.

9. L'Ente di gestione adotta un regolamento di fognatura sulla base dello schema del regolamento tipo allegato alla presente normativa.

10. Le tariffe da applicarsi per i servizi di fognatura e di depurazione, entro i limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, devono in ogni caso tendere all'integrale finanziamento dei relativi costi di gestione.

Art. 5 – Definizioni

Ai fini delle presenti norme si definiscono:

a) pubblica fognatura: una rete organica e organizzata di collettori fognari impermeabili gestita da comuni,

Art. 5 - Definizioni

Ai fini delle presenti norme si definiscono:

a) rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane (art.2, lett. aa)

comunità montane o loro consorzi;

b) impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;

c) scarichi di pubbliche fognature: gli effluenti di sistemi fognari gestiti da comuni e consorzi intercomunali;

d) scarichi degli insediamenti civili: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'articolo 1 *quater* lettera b) della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e dalle delibere del Comitato interministeriale 8 maggio 1980 e 28 gennaio 1983;

e) scarichi degli insediamenti produttivi: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'articolo 1 *quater* lettera a) della legge 8 ottobre 1976, n. 690;

f) scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;

g) scarico sul suolo e sugli strati superficiali del suolo: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione nonché sulle incisioni

D.Lgs. 152/99);

b) impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;

c) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (*art.2, lett. i) D.Lgs. 152/99*);

d) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (*art.2, lett.g) D.Lgs. 152/99*);

e) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (*art.2, lett.h) D.Lgs. 152/99*);

f) corpi idrici superficiali: i corsi d'acqua naturali o artificiali, i laghi naturali o artificiali; le acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune e zone di foce in mare e le acque costiere marine (*art.59, co.6, n.1 L.R.33/85*);

g) suolo e strati superficiali del sottosuolo: lo strato superficiale del terreno, destinato ad uso agricolo e non, ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione degli

fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;

h) scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapiti di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;

i) scaricatori di piena: dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;

l) nucleo abitato isolato: aggregato di edifici esterno ai centri abitati che disti almeno 500 metri da centri abitati o da altri nuclei;

m) abitante equivalente: si definisce abitante equivalente la stima del carico inquinante di origine diversa da quella abitativa ottenuta mediante la conversione in abitanti civili del numero degli addetti industriali e dei capi di bestiame, assumendo il valore di 54 g/giorno come quantità di ossigeno necessaria per degradare la materia organica contenuta nello scarico giornaliero prodotto da un abitante civile.

scarichi, anche connesso con fossati a perdere non collegati a corpi idrici superficiali (art.59, co.6, n.2 L.R.33/85);

h) sottosuolo e falde acquifere sotterranee: depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;

i) scaricatori di piena: dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;

l) nucleo abitato isolato: **area che non costituisce agglomerato, inteso quale area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale** (art.2, lett. m) D.Lgs. 152/99);

m) abitante equivalente: **il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno** (art.2, lett. a) D.Lgs. 152/99).

TITOLO II

Disciplina delle pubbliche fognature

Art. 6 - Limiti di accettabilità

1. Per nuclei abitati al di sopra della soglia S_1 , di cui alle tabelle 1.1 e 1.2, è obbligatoria la realizzazione di una fognatura dinamica con relativo impianto di trattamento.

2. Lo scarico degli impianti di potenzialità fino alla soglia S_2 dovrà rispettare i limiti di cui alla colonna C_1 della tabella 2, fatta esclusione per l'area tributaria della Laguna di Venezia per la quale si dovrà fare riferimento alla tabella 1.2.

3. Sopra detta soglia S_2 , i limiti di accettabilità vengono diversificati in relazione alla potenzialità dell'impianto e alla ubicazione nelle «zone» definite all'articolo 2, in conformità a quanto indicato nelle citate tabelle 1.1, 1.2 e 2.

4. Gli scarichi di pubbliche fognature che convogliano reflui di insediamenti produttivi, in misura tale da conferire ai liquami in ingresso all'impianto di depurazione caratteristiche qualitative sostanzialmente diverse da quelle attribuibili agli scarichi provenienti dai soli insediamenti civili, dovranno avere caratteristiche qualitative entro i limiti della tabella 2, o quelli di tabella A della legge 10 maggio 1976. n. 319 e successive modifiche e integrazioni, qualora i secondi risultino più restrittivi.

5. La gestione degli impianti e i relativi controlli vanno effettuati a norma della legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 e dell'art.4, comma terzo, delle presenti norme.

TITOLO II

Disciplina delle acque reflue urbane

Art. 6- Limiti di accettabilità

1. Per **agglomerati** al di sopra della soglia S_1 , di cui alle tabelle 1.1 e 1.2, è obbligatoria la realizzazione di una **rete fognaria** con relativo impianto di trattamento.

2. Lo scarico degli impianti di potenzialità fino alla soglia S_2 dovrà rispettare i limiti di cui alla colonna C_1 della tabella 2, fatta esclusione per l'area tributaria della Laguna di Venezia per la quale si dovrà fare riferimento alla tabella 1.2.

3. Sopra detta soglia S_2 , i limiti di accettabilità vengono diversificati in relazione alla potenzialità dell'impianto e all'ubicazione nelle zone definite all'articolo 2, in conformità a quanto indicato nelle citate tabelle 1.1, 1.2 e 2.

4. Gli scarichi di **reti fognarie** che convogliano **acque reflue industriali** in misura tale da conferire ai liquami in ingresso all'impianto di depurazione caratteristiche qualitative sostanzialmente diverse da quelle attribuibili agli scarichi **di acque reflue domestiche**, dovranno avere caratteristiche qualitative entro i limiti della tabella 2, o quelli di **tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni**, qualora i secondi risultino più restrittivi.

5. La gestione degli impianti e i relativi controlli vanno effettuati a norma della legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 e **successive modifiche e integrazioni**.

6. Gli scarichi di vasche tipo Imhoff a servizio di pubbliche fognature con potenzialità inferiore alla soglia S_1 non sono soggetti al rispetto di limiti di accettabilità.

Il corretto dimensionamento e la possibilità di trattamenti integrativi dovrà essere verificato dall'autorità di controllo in sede di rilascio della autorizzazione prescritta.

Tali strutture depurative sono soggette inoltre al seguente regime:

1) è obbligatoria la tenuta del quaderno di manutenzione di cui all'articolo 38 della L.R. 16 aprile 1985 n. 33, su cui vanno indicate le operazioni di pulizia e controllo che dovranno essere eseguite almeno ogni 6 mesi;

2) è richiesta la nomina di un tecnico responsabile;

3) non è richiesto il rispetto del limite di inedificabilità assoluta di almeno 100 metri richiesto dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977; devono comunque essere assicurate condizioni di salubrità per gli insediamenti circostanti.

In ogni caso tali vasche devono essere coperte.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui alla vasca tipo Imhoff venga accostato qualche elemento altrettanto semplice quale un dissabbiatore a gravità, una griglia o un sistema di fitodepurazione.

Per vasche tipo Imhoff di potenzialità superiore alla soglia S_1 devono essere previsti trattamenti integrativi preferibilmente di tipo naturale atti a garantire effluenti entro i limiti tabellari. Gli scarichi di vasche tipo Imhoff esistenti di potenzialità superiori alla soglia S_1 debbono adeguarsi alla normativa entro 3 anni dalla entrata in vigore del presente articolo.

6. Gli scarichi di vasche tipo Imhoff a servizio di **reti fognarie** di potenzialità inferiore alla soglia S_1 non sono soggetti al rispetto di limiti di accettabilità.

Il corretto dimensionamento e la possibilità di trattamenti integrativi dovrà essere verificato dall'autorità di controllo in sede di rilascio della autorizzazione prescritta.

Tali strutture depurative sono soggette inoltre al seguente regime:

1) è obbligatoria la tenuta del quaderno di manutenzione di cui all'articolo 38 della L.R. 16 aprile 1985 n. 33, su cui vanno indicate le operazioni di pulizia e controllo che dovranno essere eseguite almeno ogni 6 mesi;

2) è richiesta la nomina di un tecnico responsabile;

3) non è richiesto il rispetto del limite di inedificabilità assoluta di almeno 100 metri richiesto dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977; devono comunque essere assicurate condizioni di salubrità per gli insediamenti circostanti.

In ogni caso tali vasche devono essere coperte.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui alla vasca tipo Imhoff venga accostato qualche elemento altrettanto semplice quale un dissabbiatore a gravità, una griglia o un sistema di fitodepurazione.

Per vasche tipo Imhoff di potenzialità superiore alla soglia S_1 devono essere previsti trattamenti integrativi preferibilmente di tipo naturale atti a garantire effluenti entro i limiti tabellari. Gli scarichi di vasche tipo Imhoff esistenti di potenzialità superiori alla soglia S_1 debbono adeguarsi alla normativa entro 3 anni dalla entrata in vigore del presente articolo.

7. All'interno di ciascun ambito dovrà essere previsto almeno un impianto di depurazione dotato di una specifica sezione per il trattamento degli spurghi proveniente dai pozzi neri e dalle fosse Imhoff e del percolato di discariche di rifiuti.

8. Gli impianti di depurazione aventi potenzialità superiore a 20.000 abitanti equivalenti dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio per il controllo dei parametri significativi.

9. Fino al raggiungimento dei limiti di accettabilità previsti per ciascun impianto di depurazione, così come stabilito nel progetto approvato, tutti gli insediamenti produttivi e quelli di cui ai commi 8 e 9 del successivo articolo 17, i cui liquami recapitano nell'impianto stesso, debbono rispettare i limiti di cui alla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni, salvo diverse più restrittive indicazioni del regolamento di fognatura.

10. I limiti di accettabilità per le varie classi di impianto, con riferimento ai parametri e alle colonne di tabella 2, sono definiti nella Guida tecnica per ogni Comune del Veneto. Qualora l'impianto di depurazione, pur essendo situato in un territorio appartenente ad un ben definito bacino idrografico, scarichi in corpo idrico afferente ad un diverso bacino tributario, valgono i limiti del corpo idrico ricettore finale.

11. Il campionamento per il controllo del rispetto dei limiti di accettabilità dovrà essere eseguito mediante campionamento medio nelle ventiquattro ore, costituito dalla mescolanza di più prelievi istantanei effettuati in un arco di tempo, tra l'uno e l'altro, non superiore

7. All'interno di ciascun ambito dovrà essere previsto almeno un impianto di depurazione dotato di una specifica sezione per il trattamento degli spurghi proveniente dai pozzi neri e dalle fosse Imhoff e del percolato di discariche di rifiuti.

8. Gli impianti di depurazione aventi potenzialità superiore a 20.000 abitanti equivalenti dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio per il controllo dei parametri significativi.

9.

10. I limiti di accettabilità per le varie classi di impianto, con riferimento ai parametri e alle colonne di tabella 2, sono definiti nella Guida Tecnica per ogni Comune del Veneto. Qualora l'impianto di depurazione, pur essendo situato in un territorio appartenente ad un ben definito bacino idrografico, scarichi in corpo idrico afferente ad un diverso bacino tributario, valgono i limiti del corpo idrico ricettore finale.

11. Il campionamento per il controllo del rispetto dei limiti di accettabilità deve essere eseguito **mediante campionamento medio ponderato nell'arco di 24 ore** (Allegato 5 D.Lgs. 152/99).

alle 3 ore.

Qualora un impianto di depurazione non sia dotato di campionatore automatico adeguato al tipo di campionamento sopradescritto, si applica la metodologia di campionamento prevista all'articolo 5 lettere b) e c) della Legge regionale n. 64/79.

Il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alle dimensioni dell'impianto di trattamento, con raccolta ad intervalli regolari nel corso dell'anno:

- da 2.000 a 9.999 a.e.: 12 campioni nel primo anno; 4 campioni negli anni successivi, se si può dimostrare che nel primo anno l'acqua è conforme ai limiti di accettabilità del P.R.R.A.. Se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni;

- da 10.000 a 49.999 a.e.: 12 campioni;

- da 50.000 e oltre: 24 campioni.

Sotto i 2.000 a.e.: il numero dei campioni viene fissato in sede di autorizzazione.

Art.7- Scarichi nelle acque correnti superficiali e suolo, diluizione degli scarichi.

1. E' fatto divieto di scaricare sul suolo reflui di impianti di depurazione aventi potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti.

I gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane hanno l'obbligo di effettuare l'autocontrollo delle acque in entrata e in uscita all'impianto nei casi e con le modalità di cui al punto 1.1 dell'Allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alle dimensioni dell'impianto di trattamento, **secondo quanto stabilito all'Allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.**

Sotto i 2.000 a.e.: il numero dei campioni viene fissato in sede di autorizzazione.

Art.7- Scarichi nelle acque correnti superficiali e suolo.

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (Art.29, co.1 D.Lgs. 152/99), ad eccezione degli scarichi di acque reflue urbane per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali (Art.29, co.1, lett.c) D.Lgs. 152/99). In caso di scarico sul suolo, valgono i limiti della tabella 4 dell'Allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Art.29, co.1, lett.c) D.Lgs. 152).

2. La portata minima decadica del corpo idrico ricettore Q1, misurata a monte di scarichi provenienti da detti impianti, dovrà essere pari ad almeno tre volte la portata media giornaliera Q2 dello scarico stesso.

3. Fatto salvo il rispetto dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente normativa, la portata Q1 potrà risultare al minimo pari alla portata Q2 sempreché a valle dello scarico, a una distanza calcolata secondo la formula $D = \frac{Q2}{Q1} \times 200$ (m), la concentrazione del BOD₅ risulti non superiore a 10 mg/l nei punti della sezione individuati secondo lo schema di figura 1.

4. Tale limite dovrà essere rispettato per almeno due campionamenti su tre, essendo tollerato per uno solo dei tre campionamenti lo scostamento dei limiti, in misura non superiore al 25%. Nel caso di scostamento superiore al 25% e fino al 50%, si potrà procedere alla ripetizione del campionamento.

5. Gli impianti esistenti, che attualmente scaricano in corpi idrici con rapporti di diluizione inferiori a quelli di cui al comma 2 del presente articolo, dovranno modificare opportunamente l'ubicazione dello scarico entro tre anni dall'entrata in vigore della presente normativa.

2. Sono definiti scarichi in corpo idrico superficiale anche gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo. In tali casi, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee. (Art.45, co.8 D.Lgs.152/99)

3. (Art.45, co.8 D.Lgs.152/99)

4. (Art.45, co.8 D.Lgs.152/99)

5. (Art.45, co.8 D.Lgs.152/99)

6. Qualora l'idrografia superficiale o condizioni particolari non consentano il rispetto dei rapporti minimi sopraindicati, potranno essere concesse deroghe, consentendo anche lo scarico sul suolo, solo sulla base di studi idrogeologici comprovanti la compatibilità dello scarico con la tutela dei corpi idrici sotterranei.

7. Gli scarichi di impianti ricadenti nella fascia della ricarica degli acquiferi (R), dovranno, di norma, essere evitati. Qualora, per comprovate ragioni di natura tecnico-economica, ciò non sia possibile, potranno essere ammessi purché rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 6. Potranno rientrare nei limiti di colonna A_2 purché la portata media annua del corpo idrico ricettore sia pari ad almeno 50 volte la portata Q_2 dello scarico.

8. Nel caso di corsi d'acqua destinati a uso potabile sono imposte condizioni particolari per gli scarichi, ivi compreso il divieto di sversamento nel tratto interessato dalle prese acquedottistiche, calcolato sulla base dei rapporti delle portate.

9. Per gli impianti di depurazione di potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti, ove l'idrografia superficiale non consenta i rapporti minimi di diluizione previsti al comma 2, lo scarico depurato potrà essere consentito in corpi idrici con portate inferiori a quelle previste al comma 2 o sul suolo con l'osservanza di tutte le norme di cui alla delibera del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977 nonché del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236.

10. Al fine di collaborare al controllo della qualità dell'acqua i consorzi di bonifica possono effettuare, tramite il loro personale, prelievi nei punti di scarico nei

6. (*Art.45, co.8 D.Lgs.152/99*)

7. Gli scarichi di impianti ricadenti nella fascia della ricarica degli acquiferi (R) dovranno, di norma, essere evitati. Qualora, per comprovate ragioni di natura tecnico-economica, ciò non sia possibile, potranno essere ammessi purché rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 6. Potranno rientrare nei limiti di colonna A_2 purché la portata media annua del corpo idrico ricettore sia pari ad almeno 50 volte la portata Q_2 dello scarico.

8. Nel caso di corsi d'acqua destinati a uso potabile sono imposte condizioni particolari per gli scarichi, ivi compreso il divieto di sversamento nel tratto interessato dalle prese acquedottistiche, calcolato sulla base dei rapporti delle portate.

9. (*Art.45, co.8 D.Lgs.152/99*)

10. Al fine di collaborare al controllo della qualità dell'acqua i consorzi di bonifica possono effettuare, tramite il loro personale, prelievi nei punti di scarico nei

canali di bonifica e di irrigazione i cui controlli devono essere effettuati dalle unità locali socio sanitarie per le analisi di competenza.

canali di bonifica e di irrigazione, i cui controlli devono essere effettuati ***dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale*** per le analisi di competenza.

Art. 8 - Scarichi nelle acque correnti superficiali, norme per solfati e cloruri

1. Nei corsi d'acqua non destinati all'uso idropotabile, l'autorità competente all'approvazione del progetto può autorizzare concentrazioni di solfati e cloruri allo scarico di impianti di depurazione superiori a quelli indicati nella tabella purché nel corpo idrico ricettore, nella sezione posta a una distanza di 200 metri dallo scarico, i valori del SAR (Sodium Adsorption Ratio) e della conducibilità siano contenuti nel diagramma di cui alla figura 2, mentre il Boro non dovrà superare il valore di 1 mg/l e il carbonato sodico residuo non dovrà superare il valore di 2 mg/l.

Art. 8 - Scarichi nelle acque correnti superficiali, norme per solfati e cloruri

1. Nei corsi d'acqua non destinati all'uso idropotabile, l'autorità competente all'approvazione del progetto può autorizzare concentrazioni di solfati e cloruri allo scarico di impianti di depurazione superiori a quelli indicati nella tabella purché nel corpo idrico ricettore, nella sezione posta a una distanza di 200 metri dallo scarico, i valori del SAR (Sodium Adsorption Ratio) e della conducibilità siano contenuti nel diagramma di cui alla figura 2, mentre il Boro non dovrà superare il valore di 1 mg/l e il carbonato sodico residuo non dovrà superare il valore di 2 mg/l.

2. In presenza di utilizzazioni irrigue situate tra il punto di scarico e la sezione sopra individuata le condizioni di cui al precedente comma dovranno verificarsi in corrispondenza della utilizzazione stessa.

Art. 9 - Corpi idrici a debole ricambio

1. In considerazione delle particolari condizioni degli ecosistemi, del ricambio naturale nonché delle utilizzazioni delle acque, sono vietati gli scarichi nei laghi e nei serbatoi.

2. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate previa verifica della compatibilità dello scarico con l'ecosistema interessato.

3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo vengono assimilati agli scarichi in laghi e serbatoi anche quelli effettuati negli immissari a una distanza dalla sezione di immissione inferiore a $D = 2\sqrt{S/\pi}$ (in Km), dove S è la superficie in Km² dello specchio d'acqua in corrispondenza del livello medio di invaso.

Art. 10 - Scarichi a mare

1. Gli scarichi a mare di acque reflue devono rispettare i limiti di cui alla colonna M₁ della tabella 2.

2. Lo scarico deve sempre avvenire tramite condotta di lunghezza tecnicamente adeguata, munita di idoneo dispersore posizionato a una profondità tale da non compromettere le attività connesse con le acque costiere.

2. In presenza di utilizzazioni irrigue situate tra il punto di scarico e la sezione sopra individuata le condizioni di cui al precedente comma dovranno verificarsi in corrispondenza della utilizzazione stessa.

Art. 9 - Corpi idrici a debole ricambio

1. In considerazione delle particolari condizioni degli ecosistemi, del ricambio naturale nonché delle utilizzazioni delle acque, sono vietati gli scarichi nei laghi e nei serbatoi.

2. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate previa verifica della compatibilità dello scarico con l'ecosistema interessato.

3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo vengono assimilati agli scarichi in laghi e serbatoi anche quelli effettuati negli immissari a una distanza dalla sezione di immissione inferiore a $D = 2\sqrt{S/\pi}$ (in Km), dove S è la superficie in Km² dello specchio d'acqua in corrispondenza del livello medio di invaso.

Art. 10 - Scarichi a mare

1. Gli scarichi a mare di acque reflue devono rispettare i limiti di cui alla colonna M₁ della tabella 2.

2. Lo scarico deve sempre avvenire tramite condotta di lunghezza tecnicamente adeguata, munita di idoneo dispersore posizionato a una profondità tale da non compromettere le attività connesse con le acque costiere.

3. L'opera di scarico dovrà essere comunque approvata dalla autorità competente che provvederà a verificare il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 11 - Scarichi nel sottosuolo

1. E' fatto divieto di scaricare acque reflue, provenienti da pubbliche fognature, nel sottosuolo.

Art. 12 - Adeguamento degli impianti e/o scarichi esistenti.

1. Gli scarichi degli impianti di depurazione di pubbliche fognature esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa, devono essere adeguati ai rispettivi limiti di accettabilità entro i termini seguenti:

- impianti che scaricano nella fascia di ricarica degli acquiferi (R) e nell'area tributaria alla laguna di Venezia (L e G): entro due anni dall'entrata in vigore della presente normativa;
- impianti che scaricano nella fascia costiera (C), nella pianura (U e P), nella fascia montana e pedemontana (M): entro tre anni dall'entrata in vigore della presente normativa.

2. Gli scarichi degli impianti di pubbliche fognature di cui al primo comma, di potenzialità superiore ai 5.000 abitanti equivalenti, dovranno in ogni caso rispettare almeno i limiti di cui alla colonna C₂ della tabella 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente normativa.

3. Gli impianti di cui al primo comma che attualmente scaricano in acque correnti superficiali con rapporti di diluizione inferiori a quelli di cui all'art. 7 dovranno

3. L'opera di scarico dovrà essere comunque approvata dalla autorità competente che provvederà a verificare il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 11- Scarichi nel sottosuolo

1. E' fatto divieto di scaricare **acque reflue urbane nelle acque sotterranee** e nel sottosuolo. *(Art.30, co.1 D.Lgs. 152/99)*

Art.12 - Adeguamento degli impianti e/o scarichi esistenti.

modificare opportunamente l'ubicazione dello scarico entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente normativa.

4. Per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 8 i limiti fissati dovranno essere raggiunti entro due anni dall'entrata in vigore della presente normativa, potendosi ammettere fino al suddetto termine uno scarto massimo del 10% sui valori di tali limiti. Per gli impianti per i quali sono in corso lavori di adeguamento lo scarto massimo consentito è elevato al 30%.

5. Il rispetto delle norme di cui all'articolo 9 dovrà essere conseguito entro due anni dall'entrata in vigore della presente normativa.

6. In sede di approvazione dei progetti riguardanti gli adeguamenti degli impianti di depurazione, di cui al primo comma del presente articolo, gli enti potranno chiedere una dilazione dei termini per l'ultimazione delle previste necessarie opere sulla base di motivate giustificazioni circa l'impossibilità dell'osservanza dei previsti tempi realizzativi.

7. I progetti degli impianti indicati nel presente articolo e nei successivi articoli 13, 15 e 16, che scaricano nei canali di bonifica e di irrigazione, sono approvati sentito il consorzio di bonifica competente.

Art. 13 - Nuovi impianti di depurazione

1. Gli impianti di depurazione di pubbliche fognature non ancora iniziate all'entrata in vigore della presente normativa, o quelli esistenti per i quali il P.r.r.a. prevede l'ampliamento o quelli in costruzione nel caso in cui le opere

7. I progetti degli impianti indicati nel presente articolo e nei successivi articoli 13, 15 e 16, che scaricano nei canali di bonifica e di irrigazione, sono approvati sentito il consorzio di bonifica competente.

Art. 13 - Nuovi impianti di depurazione

vengano eseguite per stralci esecutivi, potranno conseguire gradi di depurazione intermedi fintanto che l'impianto non sia completato.

2. Detti limiti intermedi dovranno corrispondere a quelli della zona di ubicazione del relativo scarico, riferito alla classe di potenzialità dello stralcio, ma comunque non inferiori ai valori della colonna C₂ della tabella 2.

3. In tali casi il progetto esecutivo dovrà comprendere un programma dettagliato delle fasi e dei tempi di realizzazione e dei relativi gradi di depurazione previsti.

4. Rimane comunque facoltà dell'autorità competente all'approvazione del progetto, in presenza di particolari situazioni di rischio ambientale, di prescrivere il raggiungimento dei limiti definitivi di zona, fin dalla realizzazione del primo stralcio.

5. Gli obiettivi definitivi del piano dovranno essere raggiunti entro il termine stabilito dall'articolo 7 del dpr 3 luglio 1982, n. 515.

Art. 14 - Allacciamenti

1. I progetti delle reti di fognatura dovranno comprendere anche tutte le opere per l'allacciamento delle utenze.

2. Sempreché non realizzati in corso d'opera, entro un anno dalla ultimazione dei collettori principali dovranno essere eseguiti tutti gli allacciamenti privati alle reti di fognatura, conformemente alle prescrizioni impartite dall'ente di gestione.

3. L'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione comunale e consortile.

4. In caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento di cui al comma 2, il Sindaco dovrà, previa diffida agli interessati, procedere alla esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Art. 15 - Impianti provvisori

1. Al fine di limitare le conseguenze dell'inquinamento dell'ambiente nelle fasi intermedie di attuazione del P.r.r.a., qualora non risulti fattibile in tempi brevi la completa realizzazione degli schemi fognari al piano, potranno essere realizzati impianti di depurazione provvisori al servizio di aree parziali facenti parte degli ambiti di cui all'art. 3 della presente normativa.

2. La realizzazione di tali impianti provvisori è subordinata all'approvazione da parte dell'organo competente del progetto generale dell'intero schema fognario nonché del progetto stralcio relativo all'area parziale servita indicante localizzazione, potenzialità, grado di depurazione

Art.14 - Allacciamenti

1. I progetti delle reti di fognatura devono comprendere anche tutte le opere per l'allacciamento delle utenze.

2. Sempreché non realizzati in corso d'opera, entro un anno dalla ultimazione dei collettori principali dovranno essere eseguiti tutti gli allacciamenti privati alle reti di fognatura, conformemente alle prescrizioni impartite **dal gestore**.

3. L'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione.

4. In caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento di cui al comma 2, il Sindaco dovrà, previa diffida agli interessati, procedere alla esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Art.15- Impianti provvisori.

1. Al fine di limitare le conseguenze dell'inquinamento dell'ambiente nelle fasi intermedie di attuazione del P.r.r.a., qualora non risulti fattibile in tempi brevi la completa realizzazione degli schemi fognari al piano, potranno essere realizzati impianti di depurazione provvisori al servizio di aree parziali facenti parte degli ambiti di cui all'art. 3 della presente normativa.

2. La realizzazione di tali impianti provvisori è subordinata all'approvazione da parte dell'organo competente del progetto generale dell'intero schema fognario nonché del progetto stralcio relativo all'area parziale servita indicante localizzazione, potenzialità, grado di depurazione

raggiunto, corpo idrico ricettore e tempi di realizzazione dell'impianto provvisorio.

3. La relativa autorizzazione allo scarico è da considerarsi provvisoria e dovrà essere concessa a tempo determinato.

4. I limiti di accettabilità dei reflui allo scarico di tali impianti provvisori dovranno rispettare:

a) la colonna A₁ della tabella 2 per gli impianti ubicati nella fascia della ricarica (R) e nell'area tributaria alla Laguna di Venezia (L e G) aventi potenzialità superiore alla soglia S₂, di cui alla tabella 1;

b) la colonna C₂ della tabella 2 per gli impianti ubicati nelle fasce di pianura (P e U) e costiera (C) aventi potenzialità superiore a detta soglia S₂;

c) la colonna C₁ della tabella 2 per gli impianti ubicati nella fascia di montagna (M) nonché per tutti gli impianti di potenzialità inferiore a detta soglia S₂.

Art. 16 - Scaricatori di piena

raggiunto, corpo idrico ricettore e tempi di realizzazione dell'impianto provvisorio.

3. (Art.45, co.7 D.Lgs. 152/99)

4. I limiti di accettabilità dei reflui allo scarico di tali impianti provvisori dovranno rispettare:

a) la colonna A₁ della tabella 2 per gli impianti ubicati nella fascia della ricarica (R) e nell'area tributaria alla Laguna di Venezia (L e G) aventi potenzialità superiore alla soglia S₂, di cui alla tabella 1;

b) la colonna C₂ della tabella 2 per gli impianti ubicati nelle fasce di pianura (P e U) e costiera (C) aventi potenzialità superiore a detta soglia S₂;

c) la colonna C₁ della tabella 2 per gli impianti ubicati nella fascia di montagna (M) nonché per tutti gli impianti di potenzialità inferiore a detta soglia S₂.

Gli scarichi recapitanti in corpi idrici superficiali, di potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti, devono essere adeguati ai limiti della tabella 1 e, se di potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti e recapitanti in area sensibile, della tabella 2 dell'Allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni entro le scadenze indicate all'articolo 31, comma 3 del medesimo decreto. (punto 1.1 Allegato 5 D.Lgs. 152/99)

Gli scarichi recapitanti sul suolo devono essere adeguati a quanto previsto all'articolo 29, comma 2 e 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16- Scaricatori di piena

1. La posizione degli scaricatori e del corpo idrico ricettore della portata di sfioro devono essere approvati contestualmente al progetto della fognatura.

2. In ogni caso, il rapporto minimo consentito tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattrore (Qm) dovrà essere pari a cinque.

3. Tale rapporto potrà ridursi a tre per l'ultimo sfioro in prossimità dell'impianto di depurazione.

4. Alla sezione biologica dell'impianto di depurazione dovrà comunque pervenire la portata non inferiore a due Qm.

TITOLO III

Disciplina degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature

Art. 17 - Tipologia e disciplina degli scarichi

1. Ai fini della presente normativa gli scarichi civili vengono suddivisi in tre tipi: tipo A, tipo B, tipo C.

2. Sono definiti scarichi di tipo A gli scarichi provenienti:

- a) dagli insediamenti adibiti a civile abitazione o ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali:
- trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
 - intermediazione monetaria e finanziaria;
 - attività immobiliare, informatica, altre

1. La posizione degli scaricatori e del corpo idrico ricettore della portata di sfioro devono essere approvati contestualmente al progetto della fognatura.

2. In ogni caso, il rapporto minimo consentito tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattrore (Qm) deve essere pari a cinque.

3. Tale rapporto può ridursi a tre per l'ultimo sfioro in prossimità dell'impianto di depurazione.

4. Alla sezione biologica dell'impianto di depurazione deve comunque pervenire la portata non inferiore a due Qm.

TITOLO III

Disciplina delle acque reflue domestiche che non recapitano in reti fognarie

Art.17 - Tipologia e disciplina degli scarichi

1. Ai fini della presente normativa gli scarichi **di acque reflue domestiche** vengono suddivisi in tre tipi: tipo A, tipo B, tipo C.

2. Sono definiti scarichi di tipo A gli scarichi provenienti:

- a) dagli insediamenti adibiti a civile abitazione o ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali:
- trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
 - intermediazione monetaria e finanziaria;
 - attività immobiliare, informatica, altre

attività professionali ed imprenditoriali;

- pubblica amministrazione e difesa purché all'interno dei vari insediamenti non si svolgano attività diverse da quelle previste dal codice ISTAT principale;
- altri servizi pubblici, sociali e personali, come definiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14.12.1992 allegato 1, suballegato D, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 7.1.1993, limitatamente ai punti 9192/93 con esclusione del punto 93.01;

b) da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	30 °C
PH	7,5 ÷ 8,5
solidi sospesi	500 mg/l
COD	900 mg/l
BOD ₅	500 mg/l
N total	80 mg/l
N ammoniacale	30 mg/l
P totale	20 mg/l
tensioattivi	10 mg/l
oli e grassi	100 mg/l

Altri inquinanti, qualora presenti dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla legge 1° maggio 1976. n. 319 e successive modifiche e integrazioni;

d) dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a un Kg/mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo

attività professionali ed imprenditoriali;

- pubblica amministrazione e difesa purché all'interno dei vari insediamenti non si svolgano attività diverse da quelle previste dal codice ISTAT principale;
- altri servizi pubblici, sociali e personali, come definiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14.12.1992 allegato 1, suballegato D, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 7.1.1993, limitatamente ai punti 9192/93 con esclusione del punto 93.01;

b) da ogni altra attività industriale, artigianale [...] o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	30 °C
PH	7,5 ÷ 8,5
solidi sospesi	500 mg/l
COD	900 mg/l
BOD ₅	500 mg/l
N totale	80 mg/l
N ammoniacale	30 mg/l
P totale	20 mg/l
tensioattivi	10 mg/l
oli e grassi	100 mg/l

Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla **tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n 152 e successive modifiche e integrazioni;**

c) **dagli impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al**

minuto secondo. (art.28, co.7, lett.d)
D.Lgs. 152/99)

3. Per i soli insediamenti adibiti a civile abitazione, non collegabili alle pubbliche fognature, è ammesso lo scarico, previa chiarificazione in vasche Imhoff, nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo secondo le modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e salvo il rispetto delle aree di salvaguardia di cui al dpr 24 maggio 1988, n.236. Lo spandimento di fanghi derivanti dalle proprie vasche Imhoff settiche su proprio terreno agricolo è ammesso qualora il fondo di proprietà abbia un'estensione pari ad almeno 5.000 mq.

4. E' ammesso lo scarico secondo le modalità di cui al comma tre per gli altri insediamenti con scarichi di tipo A, qualora inferiori alla soglia S_1 . Insediamenti superiori a detta soglia devono rispettare i limiti di accettabilità previsti per gli scarichi delle pubbliche fognature.

5. Sono definiti scarichi di tipo B: gli scarichi provenienti dalle imprese, singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli, che dispongono in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame.

3. Per i soli insediamenti adibiti a civile abitazione, non collegabili alle pubbliche fognature, è ammesso lo scarico, previa chiarificazione in vasche Imhoff, nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo secondo le modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e salvo il rispetto delle aree di salvaguardia di cui **all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.** Lo spandimento di fanghi derivanti dalle proprie vasche Imhoff settiche su proprio terreno agricolo è ammesso qualora il fondo di proprietà abbia un'estensione pari ad almeno 5.000 mq.

4. E' ammesso lo scarico secondo le modalità di cui al comma tre per gli altri insediamenti con scarichi di tipo A, qualora inferiori alla soglia S_1 . **Scarichi** superiori a detta soglia devono rispettare i limiti di accettabilità previsti per gli scarichi **di acque reflue urbane.**

5. Sono definiti scarichi di tipo B gli scarichi provenienti:
a) da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura (art.28, co.7, lett.a)
D.Lgs. 152/99);

b) da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti per

un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002 (art.28, co.7, lett.b) D.Lgs. 152/99);

c) da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualsiasi titolo la disponibilità. (art.28, co.7, lett.c) D.Lgs. 152/99)

6. E' ammesso lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da insediamenti di cui al comma precedente secondo le modalità indicate nelle norme per lo spargimento di liquami derivanti da allevamenti zootecnici che costituiscono parte integrante della presente normativa.

7. Sono definiti scarichi di tipo C: gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca. Detti insediamenti devono essere dotati di idonei impianti di depurazione tali da condurre gli scarichi entro i limiti della tabella A₁ e devono provvedere alla disinfezione degli stessi.

8. Tutti gli scarichi provenienti da insediamenti diversi dai tipi indicati nei commi precedenti, devono rispettare i limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319.

6. È ammesso lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti **dalle imprese di allevamento** di cui al comma precedente secondo le modalità indicate per lo spargimento di liquami derivanti da allevamenti zootecnici che costituiscono parte integrante della presente normativa.

7. Sono definiti scarichi di tipo C: gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca. Detti insediamenti devono essere dotati di idonei impianti di depurazione tali da condurre gli scarichi entro i limiti della tabella A₁ e devono provvedere alla disinfezione degli stessi.

8. Tutti gli scarichi diversi da quelli indicati nei commi precedenti devono rispettare i limiti delle tabelle 3, 3/A e 4 dell'Allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per tutti gli scarichi previsti nel presente articolo è fatto divieto di scaricare nel sottosuolo.

Art. 18 - Adeguamento degli scarichi degli insediamenti esistenti

1. Gli insediamenti di cui al comma due del precedente articolo 17, con esclusione di quelli adibiti a civili abitazioni, esistenti alla data di entrata in vigore del P.r.r.a., dovranno adeguare i loro scarichi a quanto stabilito dalla normativa entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

2. Tutti gli altri insediamenti di cui all'articolo precedente esistenti alla data di entrata in vigore del P.r.r.a. dovranno adeguare i loro scarichi a quanto stabilito dalla presente normativa entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.

3. Ai fini della presente normativa si considerano esistenti gli insediamenti che, all'entrata in vigore della stessa, abbiano ottenuto la concessione edilizia.

Art. 19 - Insediamenti civili ricadenti entro la contaminazione della Laguna Veneta

1. Per gli scarichi di tipo A così come definiti al comma 2 dell'art.17 provenienti dai centri storici di Venezia e di Chioggia, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina, i progetti di trattamento dei relativi scarichi vengono approvati dai Comuni interessati.

2. Gli scarichi aventi potenzialità superiore a 100 A.E. devono subire un trattamento di depurazione articolato secondo una delle seguenti tipologie:

9. Per tutti gli scarichi previsti nel presente articolo è fatto divieto di scaricare nel sottosuolo.

Art. 18 - Adeguamento degli scarichi degli insediamenti esistenti

1. Gli insediamenti di cui al comma due del precedente articolo 17, con esclusione di quelli adibiti a civili abitazioni, esistenti alla data di entrata in vigore del P.r.r.a., dovranno adeguare i loro scarichi a quanto stabilito dalla normativa entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

2. Tutti gli altri insediamenti di cui all'articolo precedente esistenti alla data di entrata in vigore del P.r.r.a. dovranno adeguare i loro scarichi a quanto stabilito dalla presente normativa entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.

3. Ai fini della presente normativa si considerano esistenti gli insediamenti che, all'entrata in vigore della stessa, abbiano ottenuto la concessione edilizia.

Art. 19 - Insediamenti civili ricadenti entro la contaminazione della Laguna Veneta

1. Per gli scarichi di tipo A così come definiti al comma 2 dell'art.17 provenienti dai centri storici di Venezia e di Chioggia, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina, i progetti di trattamento dei relativi scarichi vengono approvati dai Comuni interessati.

2. Gli scarichi aventi potenzialità superiore a 100 A.E. devono subire un trattamento di depurazione articolato secondo una delle seguenti tipologie:

- degrassaggio, grigliatura, accumulazione-omogeneizzazione, ossidazione biologica, sedimentazione secondaria;
- degrassaggio, grigliatura, ossidazione-sedimentazione in bacino a funzionamento alternato;
- vasca Imhoff, biodischi, sedimentazione secondaria;
- grigliatura fine (2mm), biodischi, sedimentazione secondaria;
- grigliatura, chimico-fisico, sedimentazione;
- grigliatura, chimico-fisico, sedimentazione, filtrazione.

o comunque qualsiasi tipo di trattamento che garantisca analogamente alle tipologie sopradescritte un rendimento di abbattimento rispetto al carico inquinante in ingresso dell'effluente pari a :

BOD₅ 70% di riduzione minima
 COD 75% di riduzione minima
 SST 50% di riduzione minima

misurata sul campione medio con le modalità di cui alle lettere b) e c) dell'art.5 della L.R. 24.8.79, n.64.

Devono essere previsti idonei pozzetti di prelievo in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione.

Deve essere tenuto un quaderno di registrazione e manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4.2.77 del CITAI, allegato n.4 punti 3.1, 3.2 e 3.4.

La frequenza dei campionamenti e delle analisi da effettuare dal gestore e da ripetere nel quaderno di registrazione verrà stabilita dal Comune interessato in sede di approvazione del progetto e comunque con cadenza almeno bimestrale.

Per gli scarichi di tipo C, come previsti dall'art.17 comma 7, dovranno essere realizzati impianti di depurazione aventi tecnologie analoghe a quelle sopra citate o altre che comunque garantiscano il

- degrassaggio, grigliatura, accumulazione-omogeneizzazione, ossidazione biologica, sedimentazione secondaria;
- degrassaggio, grigliatura, ossidazione-sedimentazione in bacino a funzionamento alternato;
- vasca Imhoff, biodischi, sedimentazione secondaria;
- grigliatura fine (2mm), biodischi, sedimentazione secondaria;
- grigliatura, chimico-fisico, sedimentazione;
- grigliatura, chimico-fisico, sedimentazione, filtrazione.

o comunque qualsiasi tipo di trattamento che garantisca analogamente alle tipologie sopradescritte un rendimento di abbattimento rispetto al carico inquinante in ingresso dell'effluente pari a :

BOD₅ 70% di riduzione minima
 COD 75% di riduzione minima
 SST 50% di riduzione minima

misurata sul campione medio con le modalità di cui alle lettere b) e c) dell'art.5 della L.R. 24.8.79, n.64.

Devono essere previsti idonei pozzetti di prelievo in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione.

Deve essere tenuto un quaderno di registrazione e manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4.2.77 del CITAI, allegato n.4 punti 3.1, 3.2 e 3.4.

La frequenza dei campionamenti e delle analisi da effettuare dal gestore e da ripetere nel quaderno di registrazione verrà stabilita dal Comune interessato in sede di approvazione del progetto e comunque con cadenza almeno bimestrale.

Per gli scarichi di tipo C, come previsti dall'art.17 comma 7, dovranno essere realizzati impianti di depurazione aventi tecnologie analoghe a quelle sopra citate o altre che comunque garantiscano il

rispetto dei limiti di accettabilità della colonna A₁ della tabella 2 e comprendano idonei comparti di disinfezione.

TITOLO IV

Salvaguardia delle risorse idriche

Art. 20 - Aree di salvaguardia delle risorse idriche

1. Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano entro due anni dalla data di entrata in vigore del P.R.R.A., la Regione individua le aree di salvaguardia e disciplina le attività e le destinazioni ammissibili ai sensi del dpr 24 1988. n. 236.

2. Il provvedimento di cui al comma precedente dovrà contenere:

a) il censimento e l'individuazione su mappa catastale delle sorgenti, dei punti di presa, dei pozzi di captazione dell'acqua a uso potabile, industriale, agricolo, con esclusione dei pozzi a uso domestico di cui all'art.93 del rd 11 dicembre 1933, n. 1775;

b) la delimitazione su mappa catastale delle zone di tutela assoluta e l'individuazione delle opere e dei provvedimenti da porre in atto per la tutela dei punti di captazione di cui alla lettera a);

c) la delimitazione su mappa catastale delle zone di rispetto intorno ai punti di captazione di cui alla lettera a), che comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 m rispetto al punto di captazione stesso e l'individuazione dei divieti e delle prescrizioni necessari per la protezione

rispetto dei limiti di accettabilità della colonna A₁ della tabella 2 e comprendano idonei comparti di disinfezione.

TITOLO IV

Salvaguardia delle risorse idriche

Art.20 - Aree di salvaguardia delle risorse idriche

1. Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano [...] la Regione individua le aree di salvaguardia e disciplina le attività e le destinazioni ammissibili ai sensi **dell'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche e integrazioni.**

2. (*Art. 21 D.Lgs. 152/99*)

della risorsa idrica;

d) delimitazione su mappa in scala non inferiore a 1:10.000 delle zone di protezione che individuino le aree omogenee maggiormente vulnerabili, dal punto di vista dell'inquinamento, all'interno della suddivisione già operata dal presente P.r.r.a., definendo le limitazioni alle destinazioni d'uso e le misure per la limitazione degli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali, zootecnici da adottare in funzione della vulnerabilità delle aree stesse.

e) per ogni sorgente, punto di presa, pozzo censito ai sensi della precedente lettera a) devono essere indicati la portata massima e media annuale, le caratteristiche qualitative dell'acqua, gli eventuali impianti di potabilizzazione o di trattamento esistenti, l'area e la popolazione servite, le apparecchiature di controllo della qualità e quantità dell'acqua.

Art. 21 - Norme particolari per i pozzi

1. Il provvedimento di cui al precedente articolo dovrà dettare norme per la regolamentazione dei pozzi d'acqua di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo precedente, con particolare riguardo a:

- modalità di scavo dei pozzi;
- possibilità di utilizzo delle acque estratte;
- controllo della qualità e della quantità dell'acqua estratta;
- tempi e modalità per la chiusura dei pozzi esistenti;
- tempi e modalità per l'eventuale chiusura dei pozzi che, seppur attualmente utilizzati, sono ubicati in aree servite da pubblico acquedotto ivi compresi i pozzi per usi domestici.

Art. 21- Norme particolari per i pozzi

1. Il provvedimento di cui al precedente articolo dovrà dettare norme per la regolamentazione dei pozzi d'acqua (...), con particolare riguardo a:

- modalità di scavo dei pozzi;
- possibilità di utilizzo delle acque estratte;
- controllo della qualità e della quantità dell'acqua estratta;
- tempi e modalità per la chiusura dei pozzi esistenti;
- tempi e modalità per l'eventuale chiusura dei pozzi che, seppur attualmente utilizzati, sono ubicati in aree servite da pubblico acquedotto ivi compresi i pozzi per usi domestici.

TITOLO V

Norme finali e transitorie

Art. 22 - Validità e varianti del P.r.r.a.

1. Il P.r.r.a. ha validità a tempo indeterminato.

2. L'attuazione dello stesso verrà verificata dalla Giunta regionale almeno ogni tre anni.

3. La Giunta regionale, sulla base di motivate necessità e sentita la Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, potrà:

- a) apportare limitate modifiche al perimetro degli ambiti, in conseguenza di necessità operative, sentito il parere degli enti Locali interessati;
- b) apportare limitati spostamenti all'ubicazione degli impianti di depurazione all'interno degli ambiti, fermo restando il corpo idrico ricettore degli scarichi degli impianti stessi.

4. Varianti parziali al P.r.r.a. e/o modifiche ai limiti di accettabilità delle tabelle allegate potranno essere altresì apportate, in relazione a effettive necessità emergenti, dalla Giunta regionale di propria iniziativa o su richiesta degli enti di gestione o degli enti locali interessati, sentito il parere degli enti di gestione, con le modalità di cui

TITOLO V

Norme finali e transitorie

Art.22 - Validità e varianti del P.r.r.a.

1. Il P.r.r.a. ha validità **fino all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.**

2. L'attuazione dello stesso verrà verificata dalla Giunta regionale almeno ogni tre anni.

3. ***Fino all'approvazione dei programmi pluriennali di intervento di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5,*** la Giunta regionale, sulla base di motivate necessità e sentita la Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, potrà:

a) *(Abrogato da Legge regionale 27 marzo 1998, n.5)*

b) apportare limitati spostamenti all'ubicazione degli impianti di depurazione ***di cui alle planimetrie allegate al piano,*** fermo restando il corpo idrico ricettore degli scarichi degli impianti stessi.

4. Varianti parziali al P.r.r.a. e/o modifiche ai limiti di accettabilità delle tabelle allegate potranno essere altresì apportate, in relazione a effettive necessità emergenti, dalla Giunta regionale, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei **gestori** o degli enti locali interessati, sentito il parere **dei gestori**, con le modalità di cui all'articolo 19,

all'articolo 19, ultimo comma, della lr 16 aprile 1985, n.33.

5. Le varianti generali al P.r.r.a. o le varianti che modificano il numero degli ambiti, seguiranno la procedura prevista per l'approvazione del piano.

6. Le deroghe di cui agli artt. 7, 9 e 11 vanno autorizzate dalla Giunta regionale previo parere della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente.

Art. 23 - Norma transitoria

1. Al fine di evitare l'inquinamento dei corpi idrici, fino a che non verranno realizzate le reti di fognatura dinamica, gli enti di gestione nei centri abitati superiori alla soglia S_1 possono imporre la posa in opera di idonei sistemi di chiarificazione o parziale depurazione degli scarichi.

ultimo comma, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 **e successive modifiche e integrazioni.**

5 Le varianti generali al P.r.r.a. [...] seguono la procedura prevista per l'approvazione del piano.

6. Le deroghe di cui (...) all'articolo 9 vanno autorizzate dalla Giunta regionale previo parere della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente.

Art. 23 - Norma transitoria

1. Al fine di evitare l'inquinamento dei corpi idrici, fino a che non verranno realizzate le **reti fognarie i gestori** nei centri abitati superiori alla soglia S_1 possono imporre la posa in opera di idonei sistemi di chiarificazione o parziale depurazione degli scarichi.